



COMUNE DI GALLO MATESE

PROVINCIA DI CASERTA

GIUNTA COMUNALE

N. 41 del 29-07-2023

OGGETTO: MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2023-2025

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore 17:52, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei seguenti componenti:

PIRRAGLIA GIUSEPPE	SINDACO	P
GRANITTO MARIA	ASSESSORE	P
DEL VECCHIO FRANCESCO	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STEFANIA SISTO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SINDACO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
 - l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
 - l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Considerato che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- **art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007)**, prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- **art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006**, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- **art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113** ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
 - rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
 - **rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.** che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
 - rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);
 - obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Evidenziato che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con

l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'**art. 1, comma 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006**);

- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
 - la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Tenuto conto che le norme vigenti norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 10.05.2023, con la quale si approvava il piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2023/2025, e si procedeva alla ricognizione del personale in eccedenza e sovrannumero (art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165), per l'anno 2023, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 07/06/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del D.Lvo 267/2000;

Vista la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

Dato atto che:

- in tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci, e nella succitata delibera si evidenziava che per il Comune di Gallo Matese la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (**rendiconti 2022, 2021 e 2020**), considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (FCDE pari ad Euro 61.367,40), risulta pari ad **€ 850.949,50** e, pertanto il Comune evidenzia un rapporto tra la spesa di personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato, come sopra calcolata, e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, come sopra calcolata, pari al **29,50%**;
- la spesa di personale del Comune di Gallo Matese risultante dall'ultimo rendiconto approvato (rendiconto per l'esercizio **2022**) è **pari ad Euro 168.441,25 al netto dell'IRAP**;
- la spesa di personale sostenuta nell'anno 2008 risulta pari ad **Euro 297.623,25** (di cui Euro 276.567,93 per spesa di personale ed Euro 21.055,33 per imposte e tasse);

- la spesa per le forme di lavoro flessibile di questo Comune nell'anno 2009 risulta pari ad Euro **39.068,78**;
- **nella Delibera di Giunta n. 29 del 10.05.2023, si programmavano per l'anno 2023 le seguenti assunzioni come di seguito indicate:**

ANNO 2023

a) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – NESSUNA

b) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO-

n.1unità Area degli Istruttori (ex cat.C), ex art.1 comma 557 L.311/2004, per n.12h/sett., per le funzioni di responsabile di P.O. area tecnica, per mesi 7 pari ad €.6.167,38 al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;

Inoltre, per il triennio 2023-2025, qualora ne sorga la necessità nel corso di ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si è previsto l'utilizzo dei seguenti moduli organizzativi, nel rispetto del limite della spesa di personale per rapporti di lavoro a tempo determinato:

- a. utilizzo di personale di altro Comune, ai sensi dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, previa verifica delle condizioni di legge nonché del rispetto dei limiti della spesa di personale nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;
- b. utilizzo di personale in convenzione, ex art 23 del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Locali, previa verifica delle condizioni di legge, nel servizio in cui se ne ravvisi la necessità, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia nonché del rispetto dei limiti della spesa di personale nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

Ne consegue che, prima di procedere all'utilizzo, sarà necessario il calcolo della spesa di personale a tempo determinato restante per l'annualità di riferimento;

Dato atto che:

a far data dal 23.05.2023, un dipendente con qualifica di "Operaio", cat. giuridica ex A4, a tempo indeterminato e pieno, è assente, per impedimento, dal servizio e che, quindi, da tale data, si dispone di un solo dipendente di qualifica "Operaio", categoria giuridica ex A1, attualmente a tempo part-time 23 ore;

RAVVISATA l'esigenza e l'utilità di dover incrementare la percentuale di tempo parziale del suddetto dipendente, in quanto le attuali 23 ore settimanali non consentono di garantire il buon funzionamento del servizio di raccolta rifiuti ed attività connesse al decoro urbano, stante l'arrivo della stagione estiva e il moltiplicarsi delle attività di pulizia del verde;

CONSIDERATA pertanto la necessità di incrementare, temporaneamente e per il tempo strettamente funzionale alla cessazione dell'impedimento, al dipendente PAOLO PASQUALE, Area degli Operatori, ex categoria giuridica A, pos. Ec. A1, attualmente part-time 23 ore, portandolo da 23 a 29 ore settimanali;

ACCERTATO che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per il lavoratore su indicato, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

Valutato che:

- si rende necessario integrare la programmazione per l'anno 2023, procedendo

all'utilizzo, per il tempo strettamente necessario a garantire l'espletamento delle attività connesse all'impedimento all'attività lavorativa di altro dipendente, della capacità assunzionale **per ampliare l'orario di servizio del dipendente, area degli Operatori, ex cat. A dell'ente a tempo indeterminato e part-time al 63,88 %, al fine di consentire un migliore e più efficace svolgimento dei servizi loro assegnati;**

- **al cessare della causa ostativa, il dipendente tornerà all'originario regime di prestazione oraria, per come fissato, in 23 ore settimanali;**

Tutto quanto premesso

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di integrare la programmazione per l'anno 2023 per come di seguito specificato:

Incremento di num. 6 ore dipendente Area degli Operatori (ex ctg. A p.e. A1) da 23 ore settimanali a 29 ore settimanali – COSTO MENSILE € 259,52.

L'incremento orario resta funzionale all'espletamento di attività per il periodo strettamente necessario e, presuntivamente, compreso fino alla data del 31.10.2023;

Di confermare la seguente programmazione per l'ANNO 2023:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – NESSUNA

b) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO-

n.1unità Area degli Istruttori (ex cat.C), ex art.1 comma 557 L.311/2004, per n.12h/sett., per le funzioni di responsabile di P.O. area tecnica, per mesi 7 pari ad €.6.167,38 al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;

Inoltre, per il triennio 2023-2025, qualora ne sorga la necessità nel corso di ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si è previsto l'utilizzo dei seguenti moduli organizzativi, nel rispetto del limite della spesa di personale per rapporti di lavoro a tempo determinato:

a. utilizzo di personale di altro Comune, ai sensi dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, previa verifica delle condizioni di legge nonché del rispetto dei limiti della spesa di personale nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

b. utilizzo di personale in convenzione, ex art 23 del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Locali, previa verifica delle condizioni di legge, nel servizio in cui se ne ravvisi la necessità, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia nonché del rispetto dei limiti della spesa di personale nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

Ne consegue che, prima di procedere all'utilizzo, sarà necessario il calcolo della spesa di personale a tempo determinato restante per l'annualità di riferimento;

Di stabilire che, al cessare della causa ostativa di impedimento allo svolgimento dell'attività lavorativa dell'altro dipendente, il dipendente Paolo Pasquale tornerà all'originario regime di prestazione oraria, per come fissato, in 23 ore settimanali;

Di confermare per la restante parte la programmazione di cui alla delibera G.C. n.29 del 10/05/2023;

Di stabilire che la presente Delibera sarà oggetto di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale;

Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

Di dichiarare, con separata votazione, con voti unanimi l’immediata eseguibilità ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIUSEPPE PIRRAGLIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STEFANIA SISTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.